



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLL. ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto:
rendite da rendita
notarile

R.G.N. 14570/2008

Cron. *11319*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente - Ud. 11/02/2015
- Dott. PIETRO VENUTI - Consigliere - PU
- Dott. GIULIO MAISANO - Consigliere -
- Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere -
- Dott. IRENE TRICOMI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 14570-2008 proposto da:

I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
 CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (C.F. 01165400589),
 in persona del legale rappresentante pro tempore,
 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA
 LUIGI e ROMEO LUCIANA, che lo rappresentano e
 difendono giusta procura speciale notarile in atti;

- *ricorrente* -


contro



██████████ nella qualita' eredi di ██████████
tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO
POMA 2, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SANTE
ASSENNATO, che li rappresenta e difende giusta delega
in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 151/2007 della CORTE D'APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 06/03/2008 r.g.n. 181/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/02/2015 dal Consigliere Dott. IRENE
TRICOMI;
udito l'Avvocato FAVATA EMILIA per delega ROMEO
LUCIANA;
udito l'Avvocato SACCONI GIOAIA per delega ASSENNATO
GIUSEPPE SANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza n. 151/07, accoglieva l'appello proposto da [REDACTED], nei confronti dell'INAIL, avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 13 novembre 2000, e condannava l'INAIL ad erogare, al medesimo [REDACTED] la rendita per invalidità permanente, conseguita alla malattia professionale denunciata il 15 marzo 1994, nella misura del 21 per cento, oltre interessi legali sui ratei scaduti.

2. Il [REDACTED] aveva adito il Tribunale chiedendo la condanna dell'INAIL ad erogargli la rendita derivante dalla malattia professionale ipoacusia da rumore, pur avendo riconosciuto - sulla base della consulenza tecnico d'ufficio - la sussistenza della malattia denunciata, rigettava la domanda per la insussistenza del danno minimo indennizzabile.

3. La Corte d'Appello, nell'accogliere l'impugnazione, affermava che il proprio ausiliare, nell'esaminare gli atti di causa, la certificazione prodotta e i rilievi di natura medico legale, prospettati con l'appello, aveva accertato, con ampia ed esaustiva relazione, che [REDACTED] era affetto da ipoacusia neurosensoriale bilaterale di natura tecnopatica, con percentuale di perdita uditiva del 21,6 per cento. Il CTU, a seguito di chiarimenti richiesti su contestazione dell'INAIL, ribadiva, sottolineando che l'origine professionale della malattia era stata provata dalle numerose dichiarazioni, rese dai testimoni, sentiti dal giudice di prima istanza, e dalla documentazione versata in atti, che l'entità del danno residuo era acclarata dagli esami audiometrici, uno dei quali eseguito presso una struttura pubblica, l'8 gennaio 2001, e che l'entità del danno accertato era già presente alla data di presentazione della domanda amministrativa.

4. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre l'INAIL prospettando due motivi di ricorso, assistiti dai prescritti quesiti di diritto.

5. Resistono con controricorso, assistito da memoria depositata in prossimità dell'udienza, [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], eredi di [REDACTED] richiamando la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., n. 1790 del 2003), che ritiene ipotizzabile un aggravamento della malattia professionale (ipoacusia) anche dopo l'abbandono della lavorazione morbigena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 79 del T.U. n. 1124 del 1965 (art. 360, n. 3, cpc).

Deduce l'Istituto che il consulente tecnico d'ufficio nominato nel secondo grado di giudizio, nei "Chiarimenti in merito alle osservazioni dell'INAIL sulla propria CTU", recanti data 8 gennaio 2007, depositato per l'udienza del 22 febbraio 2007 "richiesti su contestazione dell'INAIL", con specifico riferimento alla quantificazione dell'inabilità derivata da cause lavorative, affermava: "Per quanto riguarda l'entità del danno faccio presente che, a parte l'esame audiometrico da me eseguito in data 22 febbraio 2002, e che mostra una perdita del 21,6 per cento, è presente agli atti un esame audiometrico, eseguito presso struttura pubblica in data 24 gennaio 1994 e che mostra una perdita del 16 per cento ed un esame, sempre eseguito in struttura pubblica in data 8 gennaio 2001, che mostra una perdita del 22 per cento. Ora se si tiene conto che la denuncia per malattia professionale era effettuata in data 15 marzo 1994, risulta evidente come già in quella fase fosse presente una perdita del 16 per cento. La situazione attuale è dovuta ad un naturale peggioramento legato all'età, che si sovrappone al danno da rumore preesistente".

Nella fattispecie in esame, quindi il giudice riteneva indennizzabili non solo l'ipoacusia derivante dall'attività professionale, ma anche la percentuale di ipoacusia

dovuta all'avanzare dell'età, in contrasto con quanto previsto dall'art. 79 del T.U. n. 1124 del 1965, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.

2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5, cpc).

Assume il ricorrente che la Corte d'Appello nella motivazione della propria statuizione ignora completamente i chiarimenti resi dal CTU, riportati sopra nell'esposizione del primo motivo di ricorso, in cui si precisava che l'inabilità derivata dall'ipoacusia di origine lavorativa era quantificabile nella misura del 16 per cento, senza addurre motivazione in merito al discostarsi dalla CTU.

3. I due motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono fondati e devono trovare accoglimento.

Rileva il Collegio che la Corte d'Appello, pur in presenza dei chiarimenti resi dal CTU, il cui contenuto oggettivo non è contestato nel controricorso, che riconducevano l'aggravamento ad un naturale peggioramento legato all'età che si sovrappone al danno da rumore preesistente, non offre alcuna motivazione in relazione alla ritenuta indennizzabilità della perdita uditiva nella misura del 21 per cento, con riguardo alla persistenza del nesso causale tra aggravamento e malattia professionale e alla valutazione operata tra quanto esposto dal CTU nella consulenza e quanto specificato nei chiarimenti resi.

4. Il ricorso deve essere accolto.

5. La sentenza della Corte d'Appello di Bologna va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla medesima Corte d'appello in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2015

Il Presidente
Federico Roselli

Federico Roselli

Il Consigliere estensore
Irene Tricomi

Irene Tricomi

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, 1 GIU. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

Donatella Coletta